

COMUNE DI CASELLA

PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del Registro seduta del 26.09.2006

OGGETTO: Approvazione convenzione fra il Comune di Casella e la Scuola dell'Infanzia Parrocchiale per gli anni scolastici dal 2006/2007 al 2008/2009.

L'anno duemilasei addi ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 ,in Sessione straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo	PRESIDENTE	P
SORDINI Mara		P
SOBRERO Maria Paola		P
BAGNASCO Daniela		P
CARANCI Filippo Pinuccio		P
GUDERZO Ivan Daniele		P
MAZZARELLO Aldo		P
LORENZI Isidoro		P
MANGRONI Paolo		P
LAZZARI Valeria		P
TORRE Paola		P
BORIS Roberta		P
BANCHERO Gian Paolo		P
TEDESCO Vincenzo		P
ROBERTAZZO Leonardo		P
SETTI Sergio		P
CAMBONI Michele		P

Totale presenti 17

Totale assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di approvazione della convenzione di cui all'oggetto;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 29/2003 con cui si approvava la convenzione fra il Comune di Casella e la Scuola Materna Parrocchiale, per l'erogazione di contributi alle scuole materne non statali;

Ritenuto necessario provvedere al rinnovo triennale di detta convenzione a far data dall'anno scolastico 2006/2007, secondo le modifiche dettate dalla R.L., dando atto che la stessa si intenderà automaticamente rinnovata alla fine di ogni anno qualora non venga fatta richiesta di disdetta da una delle due parti, tre mesi prima della scadenza;

Vista la nota della Regione Liguria prot. n. 108771/174 del 2.8.2006 e successiva modifica prot. n. 122732/287 del 11.9.2006, con cui si propone l'approvazione di uno schema di convenzione;

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale ;

Viste le leggi vigenti in materia;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive m. ed i.;

Visti i competenti pareri favorevoli espressi ai sensi di legge;

Con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi meglio descritti in premessa

1. di approvare la convenzione di cui all'oggetto per gli anni scolastici dal 2006//2007 al 2008/2009, nella stesura allegata al presente atto che ne forma parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa si intende automaticamente rinnovata se non verrà fatta richiesta di disdetta da una delle parti, tre mesi prima della scadenza ;

Indi, con separata votazione ed all'unanimità dei voti, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Carlo Selvini

Settore AMMINISTRATIVO

Oggetto: Proposta di deliberazione consiliare (art. 49 D.Lgs. 267/2000 e successive m. ed i. Approvazione rinnovo della Convenzione tra il Comune di Casella e la Scuola Materna parrocchiale «Don Luigi Orione» .

Con deliberazione C.M. 41/99 il Comune procedeva a stipulare una convenzione con l'unica struttura esistente sul territorio che svolga la funzione di scuola materna, «Don Luigi Orione» di proprietà e gestione parrocchiale.

L'articolato, appieno condiviso dal Consiglio e dal Parroco *pro tempore*, era stato redatto sulla base di un preciso schema-tipo predisposto dalla Regione Liguria prima nel 1999 (da cui la deliberazione sopra richiamata), ed è stato modificato sulla base delle disposizioni comunicate con DGR 49/2000, immediatamente trasfuse nel nuovo testo approvato con deliberazione C.M. 44/00. La proposta di modifica nel 2000 riguardava l'utilizzo del servizio scuolabus per i bambini iscritti alla Scuola Materna. In data 11 ottobre 2002, con deliberazione del C.C. n. 29 il Consiglio Comunale di Casella approvava il rinnovo triennale della convenzione predetta, e cioè fino all'anno scolastico 2005/2006.

La convenzione è lo strumento tecnico con cui si riconosce la parifica della Scuola Materna, in ossequio ai principi esposti nella L. 53/00, e con cui si consente alla Scuola di adire tramite il Comune a fonti di contribuzione;

Alla scadenza naturale della convenzione, onde non privare la Scuola Materna dei contributi succitati, si propone l'approvazione della convenzione nel testo allegato, proposto dalla Regione Liguria, e parzialmente integrato, che differisce in minima parte dal precedente, ma che non comporta differenze sostanziali;

In ragione dell'imminenza delle istruttorie per l'assegnazione dei contributi regionali, si propone al Consiglio che la deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile.

Casella, 19 settembre 2006

Il Responsabile del Settore
Giovanna Mazzolino

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASELLA E LA SCUOLA MATERNA DI CASELLA DENOMINATA “DON LUIGI ORIONE”

Il Comune di Casella e la Scuola Materna “Don Luigi Orione” di Casella di comune accordo stipulano la seguente convenzione:

Art. 1

La Scuola dell’Infanzia convenzionata si impegna a realizzare gli orientamenti educativi di cui alle norme vigenti, mantenendo la libertà di insegnamento ai sensi dell’art. 33 della Costituzione.

Art. 2

La Scuola dell’Infanzia convenzionata si impegna ad attuare:

- un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione;
- un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti ed alle disposizioni vigenti.

Si impegna inoltre a produrre l’attestazione della titolarità della gestione ed a rendere pubblici i bilanci.

Art. 3

La Scuola dell’Infanzia deve garantire locali idonei al funzionamento secondo le disposizioni di legge.

Art. 4

La Scuola dell’Infanzia si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, attraverso la costituzione e la regolare attività in Organi Collegiali in analogia a quanto previsto dal D.P.R. 416/74 e successive modificazioni.

Art. 5

La Scuola dell’Infanzia garantisce il rispetto delle norme igienico – sanitarie e delle tabelle dietetiche previste dalla normativa vigente.

Art.6

L’assistenza medico-scolastica degli alunni della scuola materna è svolta dall’Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 7

Il numero degli alunni che possono essere iscritti in ogni sezione è quello stabilito dalla normativa statale vigente. Vengono accettati tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza, etnia, cultura e religione favorendo, in particolare, l’inserimento di bambini in condizioni di svantaggio socio-economico-culturale, che compiano l’età di tre anni entro gennaio dell’anno successivo. Qualora le iscrizioni superino le capacità di accoglienza della scuola, viene data precedenza ai bambini che risiedano nell’ambito territoriale scolastico di riferimento.

Art. 8

La Scuola dell'Infanzia riconosce il diritto dei bambini disabili ad essere ammessi alla frequenza scolastica, con adeguati progetti di inserimento, previa intesa tra la Scuola, il Comune e l'ASL, in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 12 aprile 1994 n. 19 recante "Norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap" e dalle normative vigenti.

Art. 9

La data di inizio e termine dell'anno scolastico e l'orario giornaliero dovrà essere commisurato a quello della scuola materna dell'infanzia. In accordo con il Comune potranno essere organizzati servizi integrativi ed estivi in articolazione oraria più favorevole all'utenza.

Art. 10

Il personale insegnante ed ausiliario operante nella scuola dovrà essere in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto; in particolare il personale insegnante dovrà essere in possesso del titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento secondo la normativa vigente.

Art. 11

L'Ente gestore assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. L'Ente gestore promuove il miglioramento degli interventi pedagogici anche con progetti concordati con il Comune, la Regione e lo Stato.

Art. 12

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia hanno accesso ai servizi di trasporto secondo le tariffe in vigore per gli utenti della Scuola comunale o statale o nei limiti delle disponibilità del Comune. L'accompagnatore obbligatorio ai sensi del D.M. 31 gennaio 1997 è a carico della Scuola Materna, che si preoccuperà di adempiere gli obblighi di legge con personale scelto dal Legale Rappresentante della Scuola Materna stessa.

Art. 13

Le rette sono stabilite dall'Ente gestore. Possono essere previste riduzioni nel caso di assenze prolungate o in presenza di particolari condizioni socio-economiche segnalate anche dal Comune.

Art. 14

E' compito dell'Ente gestore provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, alle spese di gestione, alla dotazione e alla manutenzione dei mobili e delle attrezzature igienico-sanitarie, del materiale didattico occorrente per le attività educative, nonché alla provvista di quant'altro necessario al funzionamento della scuola.

Art. 15

Il contributo del Comune è determinato ogni anno anche in relazione ai seguenti parametri:

- integrazione delle quote a carico di famiglie disagiate per l'accoglimento gratuito e semigratuito di alunni sulla base del costo medio per alunno di una sezione di scuola materna comunale;
- progetti che tendono a creare parità di trattamento tra gli alunni delle scuole materne statali e non statali (inserimento alunni portatori di handicap, miglioramento della qualità dei supporti didattici, integrazione dei servizi statali e comunali ed ogni altra iniziativa rivolta a favorire il diritto allo studio di cui alla lettera h) dell'art. 2 della L.R. 23/80.

Art. 16

La presente convenzione ha validità triennale a far data dall'anno scolastico 2006/2007 e si intende automaticamente rinnovata se non viene fatta richiesta di disdetta, da una delle due parti, tre mesi prima dalla scadenza.

p. IL COMUNE DI CASELLA
Il Sindaco
Dr. Marco BAFFETTI

p. LA SCUOLA MATERNA
Il Presidente
Don Graziano PEPE

COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 26.09.2006

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'Ufficio FINANZIARIO
F.to Rag. Roberto Ballarino

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA GENERALE
F.to Giovanna Mazzolino

Il verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Baffetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Carlo Selvini

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

IL RAGIONIERE
f.to Roberto Ballarino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29.9.2006

Il Segretario Generale
F.to Dr. Carlo Selvini

VISTO DI CONFORMITA'
(art. 97, comma 2, del T.U.O.EE.LL./2000)

Il presente atto è conforme alle Leggi, Statuto e Regolamenti comunali.

Casella, li 29.9.2006

Visto: **IL SEGRETARIO GENERALE**
f.to Dott. Carlo SELVINI

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li, 29.9.2006

Il Segretario Generale
Dott. Carlo SELVINI